

Società Italiana di Fisiologia

The Italian Society of Physiology

SPERIMENTAZIONE ANIMALE

NORMATIVA



NORMATIVA

DIRETTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2010
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063&from=ES>

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/14/14G00036/sg>


(GU Serie Generale n.61 del 14-03-2014)

D.M. 27 marzo 2019

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19A04858/sg>

Determinazione delle tariffe spettanti al Ministero della salute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici

(GU Serie Generale n.173 del 25-07-2019)



NORMATIVA - Formazione

D.M. 5 agosto 2021

Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/23/21A05569/sg>

(GU Serie Generale n.228 del 23-09-2021)

LINEE GUIDA FORMAZIONE

Linee Guida relative del decreto ministeriale recante la disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 23, comma 2, DL n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici


https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_publicazioni_3130_allegato.pdf

DECRETO DIRETTORIALE 18 marzo 2022

Formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/09/22A02227/sg>

(GU Serie Generale n.84 del 09-04-2022)




NORMATIVA - Formazione

DECRETO DIRETTORIALE 18 marzo 2022

Il decreto individua:

- I criteri e la procedura di accreditamento dei corsi di formazione;
- Il numero di crediti necessari per l'assolvimento degli obblighi formativi e di sviluppo professionale continuo;
- Le modalità di gestione del libretto delle competenze;
- Le modalità di riconoscimento dei crediti E.C.M. per l'assolvimento dello sviluppo professionale continuo del veterinario designato;
- Le modalità di inserimento in VETINFO dei titoli di formazione e degli attestati di sviluppo professionale continuo del veterinario designato, del responsabile del progetto di ricerca, del responsabile del benessere e della cura degli animali e del membro scientifico.



NORMATIVA - Formazione

DECRETO DIRETTORIALE 18 marzo 2022

CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE (C.F.P.) = 1 ora attività didattica + 1 ora studio individuale

Vedi **Allegato 1** per i C.F.P. di ogni percorso formativo e il monte ore minimo dei moduli di base, specifici e supplementari per la formazione del personale




Art. 1 comma 1 DM 5/8/21

- a) realizzazione di procedure su animali;
- b) concezione delle procedure e di progetti;
- c) cura degli animali;
- d) soppressione degli animali.

Art. 1 comma 2 DM 5/8/21

- a) veterinario designato;
- b) responsabile del benessere animale.

Vedi Art. 2, Commi 5 e 6, DD 18 marzo 2022 per formazione personale che esercita su primati non umani, cani e gatti.



NORMATIVA - Formazione

Esempio: Funzione A REALIZZAZIONE DI PROCEDURE SU ANIMALI

Vedi **ALLEGATO 1 – Tabelle C.F.P.**
DD 18 marzo 2021

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/09/22A02227/sg>

ALLEGATO 1 – Tabelle

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A022700100010110001&dgu=2022-04-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-09&art.codiceRedazionale=22A02227&art.num=1&art.tiposerie=SG

FUNZIONE A		
Modulo	Materia	Formazione minima per la funzione A 22 Crediti Formativi Professionalizzanti (CFP) [44 ore di cui 22 ore di attività didattica frontale, 22 ore di studio individuale + 2 ore per la verifica delle competenze acquisite nei corsi di formazione]
1	Legislazione nazionale	3 CFP
2	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 1)	2 CFP
3.1	Biologia appropriata di base - specifico per specie (teoria)	3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)
3.2	Biologia appropriata di base e adeguata - specifico per specie (pratica). Il modulo si ripete per ogni specie.	2 CFP per ogni specie
4	Cura, salute e gestione degli animali - specifico per specie (teoria)	3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)
5	Riconoscimento del dolore, della sofferenza e del distress - specifico per specie	3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)
6.1	Metodi umanitari di soppressione (teoria)	2 CFP
7	Procedure minimamente invasive senza anestesia - specifico per specie (teoria)	2 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)
8	Procedure minimamente invasive senza anestesia - specifico per specie (pratica)	2 CFP per ogni specie
-	VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO	2 ore La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle ore di studio individuale.

NORMATIVA - Formazione

DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 8 DM 5/8/21)

1. Il personale che svolge le funzioni di cui all'**art. 23, comma 2, lettere a), c) e d)**, del decreto legislativo che, nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto le suindicate funzioni per almeno diciotto mesi, anche non continuativamente, può continuare a svolgerle. Detto personale adempie all'obbligo di sviluppo professionale continuo entro il termine indicato nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto.
4. Il **responsabile del progetto di ricerca** che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia svolto la suddetta funzione per almeno diciotto mesi nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, anche non continuativamente, può continuare a svolgerla.
6. Per l'espletamento del compito di **membro scientifico** non è richiesto il requisito del pregresso svolgimento del compito medesimo.
7. I soggetti che svolgono i compiti di cui ai commi 2, 3 e 6, del presente articolo e la funzione di cui al comma 4, del presente articolo, devono adempiere all'**obbligo di sviluppo professionale** continuo entro il termine indicato nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto.

NORMATIVA - Formazione

DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 8 DM 5/8/21)

9. I corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo non ancora attivati e quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto e opportunamente integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

10. I crediti relativi ai corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo svolti tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo e la data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti a posteriori su istanza dell'ente organizzatore. Tale istanza può essere presentata anche dal singolo discente.

11. Ai fini dell'accREDITAMENTO, i corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo, iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, dovranno essere resi conformi a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto e opportunamente integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

NORMATIVA – Formazione continua

DECRETO DIRETTORIALE 18 marzo 2022

Riferimento temporale

È necessario acquisire almeno 1/3 dei C.F.P. stabiliti per la formazione minima della propria funzione o compito nel TRIENNIO.

I C.F.P. acquisiti in eccesso possono essere riportati al triennio successivo nella misura massima del 50% di quelli obbligatori.

Il triennio decorre da:

- 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'acquisizione dell'attestato di formazione
- Per coloro che rientrano nella disciplina transitoria e per il membro scientifico dal 1° gennaio 2023

Libretto delle competenze: l'OPBA registra le attività formative documentate svolte dal personale adibito alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), c) e d) del D.M.

Vedi ALLEGATO 3 – Libretto

DD 18 marzo 2021

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/09/22A02227/sg>

